



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI SOCIO-SANITARI
Commissario ad Acta**

Assunto il 11/08/2023

Numero Registro Dipartimento 808

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11806 DEL 17/08/2023

Oggetto: Ottemperanza sentenze n. 843 e 844 del 2020 del TAR Calabria -Catanzaro- relative alle sentenze di merito n. 359 e 528 del 2018 del medesimo Giudice Amministrativo. Liquidazione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

- Il D.C.A. n. 69 del 2014 avente ad oggetto “Attribuzione budget definitivo Fondazione TommasoCampanella – anno 2013”;
- Il D.C.A. n.72 del 2014 avente ad oggetto “Assegnazione somma alla Fondazione Tommaso Campanella per le attività delle unità operative non oncologiche ancora non riallocate nell’anno 2013;

PRESO ATTO

- della sentenza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 359/2018 di annullamento del D.C.A. 69/2014;
- della sentenza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 528/2018 di annullamento del D.C.A. 72/2014;
- della sentenza di ottemperanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 843/2020 relativa alla sentenza n. 359/2018;
- della sentenza di ottemperanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 844/2020 relativa alla sentenza n. 528/2018;
- dell’ordinanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 683/2021 di sostituzione del commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 359/2018;
- dell’ordinanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 684/2021 di sostituzione del commissario *ad acta* nominato con sentenza n. 528/2018;
- del Decreto del Commissario *ad acta* per l’ottemperanza n. 2 del 4 giugno 2021;
- della sentenza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 1752/2021;
- della sentenza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 1753/2021;
- dell’ordinanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 773/2022;
- dell’ordinanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 774/2022;
- dell’ordinanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 1151/2022;
- dell’ordinanza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 1152/2022;
- della sentenza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 2337/2022;
- della sentenza del Tar Calabria -Catanzaro- n. 2338/2022;

PREMESSO CHE

- Con DCA n. 69/2014 si assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella, ad integrazione del budget provvisorio di € 10.000.000,00, già assegnato con DPGR-CA n. 56/2013, la somma di € **1.001.725,00** accantonata per le attività oncologiche ospedaliere, di specialistica ambulatoriale e farmaci file F;
- Con DCA 72 si assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella, in via straordinaria, la somma di € **2.382.843,00** per le attività ospedaliere e di specialistica ambulatoriale svolte dalle Unità Operative non oncologiche operanti presso la Fondazione Tommaso Campanella, prima dell’entrata in vigore della legge regionale 63/2012, che erano state riallocate nell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Mater Dominisolo a far data dal 1 agosto 2014, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela Salute n. 8935 del 23 luglio 2014;

- Con sentenza n. 359/2018 il TAR Calabria -Catanzaro- annullava il DCA 69/2014 recante ad oggetto: “Attribuzione budget definitivo Fondazione Tommaso Campanella 2013” nella parte in cui assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella l’importo € 1.001.315,00 sulla base della seguente motivazione *“il provvedimento impugnato attribuisce l’intero Fondo Rischi alla controinteressata, argomentando sulla sola situazione finanziaria della stessa, senza tuttavia descrivere in motivazione, analizzare e, in realtà, svolgere istruttoria anche sulla posizione degli altri soggetti operanti nel settore sanitario, ai quali anche il Fondo Rischi può essere astrattamente destinato. In sostanza, ferma l’ampiezza del potere programmatico e gestorio spettante all’amministrazione nella materia sanitaria, la stessa, nell’attribuzione del budget a una struttura sanitaria e, in particolare, nell’attribuzione del Fondo Rischi, non può limitarsi a valutare la posizione di un solo soggetto giuridico, ma deve valutare e contemperare la posizione dei soggetti astrattamente destinatari del fondo stesso e, comunque, indicare le ragioni, giuridicamente rilevanti, in base alle quali la posizione di un soggetto debba essere preferita rispetto a quella di altri soggetti. Il provvedimento difetta di una tale argomentazione limitandosi ad assegnare in via definitiva l’intera somma compresa nel Fondo Rischi analizzando la sola posizione della controinteressata”*;
- Con successiva sentenza n. 528/2018 il TAR Calabria -Catanzaro- annullava il DCA 72/2014 avente ad oggetto: “Assegnazione somma per le attività delle unità operative non oncologiche ancora riallocate nell’anno 2013”, nella parte in cui assegnava alla Fondazione Tommaso Campanella l’importo di € 2.382.823,00 sulla base della seguente motivazione: *“non emerge in motivazione, né sul punto l’amministrazione ha apportato chiarimenti in giudizio, alcuna indicazione dei criteri seguiti per l’assegnazione del fondo rischi alla struttura prescelta, rispetto a posizioni analoghe vantate da altri soggetti operanti nel settore sanitario, ai quali anche il Fondo Rischi può essere astrattamente destinato. In sostanza, ferma l’ampiezza del potere programmatico e gestorio spettante all’amministrazione nella materia sanitaria, la stessa, nell’attribuzione del budget a una struttura sanitaria e, in particolare, nell’attribuzione del Fondo Rischi, non può limitarsi a valutare la posizione di un solo soggetto giuridico, ma deve valutare e contemperare la posizione dei soggetti astrattamente destinatari del fondo stesso e, comunque, indicare le ragioni, giuridicamente rilevanti, in base alle quali la posizione di un solo soggetto debba essere preferita rispetto a quella di altri soggetti”*;
- il “Commissario ad Acta per il Piano di Rientro dal disavanzo in ambito sanitario per la Regione Calabria” non dava esecuzione a quanto conseguentemente necessario cosicché, su ricorso di AIOP ed altri, il TAR Calabria -Catanzaro- con sentenze n. 843/2020 e 844/2020 disponeva l’ottemperanza rispettivamente delle predette sentenze n. 359/2018 e 528/2018 ordinandone alla Regione Calabria l’esecuzione con *“specifico provvedimento in esito ad apposita istruttoria e con adozione di precipua motivazione sulla ripartizione dell’importo che tenga conto della posizione della Fondazione Tommaso Campanella e degli altri soggetti operanti nel settore sanitario all’epoca astrattamente destinatari del fondo stesso, previo compimento di tutti gli atti necessari nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza”* nominando, in caso di inutile scadenza del termine sopra indicato, il Prefetto di Catanzaro – o suo delegato – *“per il compimento in sostituzione di tutti gli atti necessari, comprese le eventuali variazioni di bilancio e spese a carico dell’Amministrazione inadempiente”*;
- Il Commissario *ad acta* nominato con sentenze n. 843/2020 e 844/2020 non provvedeva ad ottemperare nei termini stabiliti dal Giudice Amministrativo e, conseguentemente, il TAR Calabria con Ordinanze n. 683/2021 e 684/2021 del 24.03.2021 nominava in sostituzione del Prefetto di Catanzaro o suo delegato, il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari o suo delegato;

- con Decreto del Commissario *ad acta* n. 2 del 04.06.2021, il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari”, dott. Giacomino Brancati, dava esecuzione alle sentenze n. 359/2018 e 528/2018 del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro;
- Il TAR Calabria -Catanzaro- a seguito di impugnazione del predetto decreto con le sentenze 1752/2021 e 1753/2021 stabiliva che *“il nominato Commissario con il decreto impugnato, pur premettendo che -)“occorre procedere alla riassegnazione delle somme accantonate nel c.d. “Fondo Rischi” dell’anno 2013 alle Case di Cura private operanti in quell’anno nel settore ospedaliero privato... -) le somme da riassegnare, ...vanno così ad incrementare il fondo assegnato alle strutture ospedaliere private per l’anno 2013. I soggetti operanti nel settore sanitario “all’epoca astrattamente destinatari del fondo stesso” concorreranno alla riassegnazione delle risorse rinvenienti in misura percentuale, data dal rapporto tra la somma originariamente assegnata alle stesse in sede di sottoscrizione dei contratti con le ASP competenti territorialmente ed il tetto complessivo della singola ASP, tenuto conto anche della posizione della Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella”, ha poi affermato di dare esecuzione alla sentenza tramite la sola ripetizione delle somme illegittimamente assegnate alla FTC “Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella” senza provvedere alla determinazione delle somme concretamente spettanti agli aventi diritto; - che tale pur legittimo provvedimento di recupero di quanto illegittimamente corrisposto dall’Amministrazione non costituisce esecuzione al giudicato ed alla sentenza di ottemperanza che hanno, piuttosto, disposto la ripartizione dell’importo tra gli operatori aventi diritto; - che il decreto non è attuazione dei dicta del giudicato e del giudice dell’Ottemperanza”;* disponendo in parziale accoglimento della domanda *“che il Dirigente Generale reggente del Dipartimento “Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio-Sanitari”, quale Commissario nominato con la ordinanza n. 683/2021” e 684/2021 “emetta provvedimento, adottato in esito ad apposita istruttoria e con adozione di precipua motivazione, di ripartizione dell’importo di € 1.001.725,00”, ed € 2.382.843,00, “accantonata nel c.d. Fondo Rischi dell’anno 2013, che tenga conto della posizione della Fondazione Tommaso Campanella e degli altri soggetti operanti nel settore sanitario all’epoca astrattamente destinatari del fondo stesso, previo compimento di tutti gli atti necessari, nel termine di giorni 120 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente ordinanza”;*
- in data 29.11.2021 si insediava in qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio - Sanitari l’Ing. Iole Fantozzi che, pertanto, subentrava anche nell’incarico di Commissario *ad acta* per l’Ottemperanza in luogo del dott. Giacomino Brancati;
- con le ordinanze n. 773/2022 e 774/2022, emesse dal TAR Calabria -Catanzaro- a seguito di istanza di chiarimenti da parte del Commissario *ad acta* ex art. 114, comma 7, cpa, il Giudice Amministrativo stabiliva che l’esecuzione delle sentenze n. 359/2018 e 528/2018 *“implica l’adozione di un provvedimento di riassegnazione delle somme...”* di euro 1.001.725,00 e di euro 2.382.843,00, inizialmente accantonate *“nel Fondo Rischi dell’anno 2013, che tenga conto della posizione della Fondazione Tommaso Campanella e degli altri soggetti operanti nel settore sanitario all’epoca astrattamente destinatari del fondo stesso, tra cui le ricorrenti;- tale provvedimento sia da emanare alla luce dei criteri indicati nel decreto n. 2/2021 del Commissario ad acta”*, giuste sentenze di questo Tribunale Amministrativo n. 1752/2021 e 1753/2021;- la liquidazione delle somme debba avvenire *“compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente”*, giuste sentenze di ottemperanza n. 843/2020 e 844/2020, *“non potendosi pertanto limitare l’attuazione del giudicato alla sola ricostituzione del Fondo Rischi a conclusione delle procedura concorsuale che interessa la Fondazione Tommaso Campanella, essendo tale rimedio, idoneo a consentire l’eventuale*

acquisizione degli importi indebitamente versati dalla stessa Regione alla fondazione, concorrente rispetto alle modifiche del bilancio” e che “nella fattispecie non opera l’art. 16-septies, comma 2, lett. g) L. n. 215/2021, interessato dalla questione di legittimità costituzionale sollevata da questo Tribunale Amministrativo con ordinanza n. 356/2022, poiché, in base agli assunti espressi nella medesima ordinanza, tale disposizione normativa deve trovare applicazione, oltre che alle azioni esecutive proposte ai sensi del codice di procedura civile, allorché il giudizio di ottemperanza sia attivato ai fini dell’esecuzione di una pronuncia di giudice civile, che, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, ha funzione e natura esecutiva”, assegnando al commissario ad acta incaricato un ulteriore termine di 90 giorni a decorrere dalla comunicazione a cura di parte ricorrente delle predette ordinanze;

- con le ordinanze n. 1151/2022 e 1152/2022, emesse dal TAR Calabria -Catanzaro- a seguito di ulteriore istanza di chiarimenti da parte del Commissario *ad acta* ex art. 114, comma 7, cpa, il Giudice Amministrativo stabiliva che *“la somma da riassegnare debba essere comprensiva degli interessi, per come indicato nella decisione di questo Tribunale Amministrativo n. 1752/2021,”* e n. 1753/2021, *“da intendersi calcolati, in assenza di ulteriori specificazioni, nella misura legale, con decorrenza a far data dalla domanda e fino al soddisfo”;*
- con le sentenze n. 2337 e 2338 del 2022 il Tar Calabria -Catanzaro- confermava che *“gli interessi sulle somme dovute sono da intendersi, in assenza di ulteriori specificazioni per come già statuito nelle pronunce n. 1752/2021 e n. 1151/2022,”* (nonché 1753/2021 e n. 1152/2022) *“nella misura legale di cui al comma 1 dell’art. 1284 c.c. e non in quella maggiorata di cui al comma 4”;*
- con le medesime sentenze n. 2337 e 2338 del 2022 il Tar Calabria -Catanzaro- riteneva che *“in riferimento alle modalità di pagamento..., al fine di consentire la celere attuazione del giudicato, risultante che il versamento delle somme già disponibili sia eseguito ad opera della Regione in via diretta in luogo delle singole A.s.p., ...”*

PRESO ATTO che:

- con decreto del Commissario *ad acta* per l’Ottemperanza n. 1 del 05.08.2022, si riteneva che la somma da riassegnare, comprensiva degli interessi legali dal 19.01.2015, data della iscrizione a ruolo risultante dal sito “Giustizia Amministrativa”, fino al 07.08.2022, ammontava ad € 3.475.455,24, di cui € 90.887,24 a titolo di interessi legali;
- con il predetto decreto si era potuto procedere alla liquidazione di **€ 2.860.921,30**, quale acconto sulla maggior somma dovuta pari ad € 3.475.455,24, riferiti ad accantonamenti effettuati nel corso degli anni sul capitolo di spesa U0421110311 giusti impegni di spesa n. 9617/2019, n. 8431/2020, n. 8434/2020 e n. 9025/2021 – liquidazione n. 7904 del 04.08.2022, da imputarsi prima agli interessi maturati fino al 07.08.2022 e poi al capitale ex art. 1194 c.c.;
- con successivo decreto del Commissario *ad acta* per l’Ottemperanza n. 11477 del 29.09.2022 veniva confermato il predetto decreto di ottemperanza n. 1 del 05.08.2022, al solo fine di consentire l’assunzione sulla piattaforma ATTI PA e, contestualmente, al Settore Ragioneria Generale di potervi dare esecuzione;
- con il medesimo decreto il Commissario *ad acta* per l’Ottemperanza dava mandato al competente Dipartimento “Tutela della Salute, e Servizi Socio -Sanitari” di attivare la procedura del riconoscimento debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, per un ammontare pari ad € 614.533,94, oltre interessi legali fino al soddisfo;
- con DDG n. 12293 del 12.10.2022, veniva decretato di riconoscere, quale debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 118/2011, l’importo complessivo di € 615.901,91, di cui € 614.533,94 per sorte capitale ed € 1.367,97 per interessi;

- conseguentemente veniva inoltrata proposta di deliberazione di Giunta Regionale, a seguito della quale il Collegio dei Revisori dei Conti emetteva parere favorevole n. 14 del 28.10.2022, condizionandolo all'accertamento di assenza di pagamenti da parte delle ASP a favore dei soggetti beneficiari, nonché l'assenza di atti di cessione del credito notificati dal cedente e/o cessionario alle ASP;
- tempestivamente, in data 28.10.2022, il Settore n. 6 del Dipartimento Tutela della Salute, competente per la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio, provvedeva a richiedere a tutte le ASP le attestazioni relative all'accertamento richiesto dal Collegio dei Revisori dei Conti;
- tuttavia, il predetto accertamento richiedeva una istruttoria che si concludeva solo in data 16.02.2023 a seguito della ricezione dell'ultima attestazione da parte dell'Asp di Reggio Calabria;
- per le anzidette motivazioni, la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio effettuato con DDG n. 12293 del 12.10.2022 non si poteva concludere entro l'anno 2022 poiché alcune attestazioni richieste in maniera tempestiva alle Aziende Sanitarie Provinciali pervenivano tardivamente;
- si rendeva necessario attivare nuovamente la procedura di riconoscimento debito fuori bilancio con riferimento all'anno 2023, anziché all'anno 2022, mediante l'emanazione del decreto dirigenziale n. 2616 del 23.02.2023 che revocava e sostituiva il DDG n. 12293 del 12.10.2022;
- , pertanto, con Delibera di Giunta n. 119 del 31.03.2023, si riconosceva la legittimità del debito fuori bilancio di cui al decreto n. 2616 del 23.02.2023 del Dipartimento Tutela della Salute e Servizi Socio Sanitari;
- è stata verificata la copertura finanziaria, per l'importo complessivo di € **622.068,30**, di cui € 614.533,94 per sorte capitale ed € 7.534,36 per interessi fino al 22.02.2023, sul capitolo del Fondo Sanitario U0421110311 "*Fondo Sanitario Regionale di parte corrente da assegnare alle ASP per la gestione delle spese di esercizio in materia sanitaria – oneri da contenzioso art. 11 e 12 del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502*" per l'anno 2023, così come indicato con nota prot. n. 81828 del 21.02.2023 dal "Settore Bilancio SSR – Monitoraggio dell'andamento Economico delle Aziende Sanitarie – Controllo di Gestione – Patrimonio";
- il Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza, pertanto, con Decreto n. 5216 del 13.04.2023 procedeva all'accertamento dell'entrata n. 1606 del 06.04.2023 di € **622.068,30**, sul capitolo E0120210801 del bilancio regionale 2023, con debitore il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché ad assumere l'impegno n. 1864/2023 del 06.04.2023 capitolo n. U0421110311 "Oneri da contenzioso" dell'esercizio finanziario 2023 per un ammontare complessivo di € **622.068,30**;

CONSIDERATO, che le strutture Casa di Cura Villa Elisa, Casa di Cura Villa S. Anna spa e Casa di Cura Caminiti srl, tutte rientranti nel territorio di competenza dell'ASP di Reggio Calabria, dichiaravano di non avere diritto a partecipare alla redistribuzione della predetta somma;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore di tutte le strutture aventi diritto, risultanti da prospetto allegato da considerare parte integrante del presente decreto, dell'importo di € **622.068,30**, di cui € 614.533,94 per sorte capitale ed € 7.534,36 per interessi fino al 22.02.2023, a saldo di tutto quanto dovuto;

CONSIDERATO che, in base ai documenti ed ai titoli in possesso di questo Commissario, sussistono i presupposti per provvedere;

ACCERTATO che sul capitolo n. U0421110311 dell'esercizio finanziario 2023 risulta l'impegno di spesa n. 1864/2023, che presenta la sufficiente disponibilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.47/2011, per le liquidazioni di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria;

VISTI

- la L.R. , n. 50 del 23/12/2022 – Legge di stabilità regionale 2023;
- la L.R. , n. 51 del 23/12/2022 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023–2025;
- la D.G.R. n. 713 del 28/12/2022 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2023-2025 (artt. 11 e 39, c. 10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);
- la D.G.R. n. 714 del 28/12/2022 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2023–2025 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n. 118);
- l'art.56, D. Lgs. n. 118/2011 (impegno spesa);
- la proposta di liquidazione n. 1606 del 06.04.2023, generata telematicamente e qui allegata;

CONSIDERATO che a seguito di verifica Equitalia ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973

- le strutture sono risultate quasi tutte “soggetto non inadempiente”;

CONSIDERATO altresì che per le strutture che non sono risultate “soggetto non inadempiente”, la somma spettante non verrà distribuita.

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione in favore delle strutture aventi diritto, risultanti da prospetto allegato da considerare parte integrante del presente decreto, dell'importo di **524.090,96 comprensivo di sorte capitale ed interessi**, a saldo di tutto quanto dovuto e di tenere accantonata sul capitolo E0120210801 la somma residua dell'importo di cui al D. D. n. 5216 del 13/04/2023 del Commissario *ad acta* per l'Ottemperanza;

DECRETA

Al fine di dare esecuzione alle sentenze di ottemperanza del Tribunale Amministrativo Regionale-TAR Calabria (Sezione Prima) nn. 359 e 528/2020, per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

DI LIQUIDARE in favore delle strutture individuate nel prospetto allegato da considerarsi parte integrante del presente decreto, l'importo complessivo di € **524.090,96** per sorte capitale ed interessi escludendo dalla ripartizioni le strutture “non adempienti” ex art. 48bis DPR 602/1973 , secondo gli ammontari risultanti dal medesimo prospetto, giusta proposta di liquidazione n.8343 del 18/07/2023;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento, a cura del responsabile del procedimento, a tutte le strutture beneficiarie individuate nel prospetto allegato da considerarsi parte integrante del presente decreto;

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento:

- alle parti ricorrenti: AIOP Calabria e Casa di cura Villa Michelino Srl in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Paolo Furriolo, con studio in Catanzaro alla Via Indipendenza n.13, Pec: avvocatofurriolo@pec.it;
- F.T.C. “Fondazione per la ricerca e la cura dei tumori Tommaso Campanella in liquidazione”;
- al Dipartimento “Tutela della Salute, Servizi Sociali e Socio Sanitari” della Regione Calabria;
- al Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria;
- al Dipartimento Economia e Finanza;
- alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti;

DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla sua notificazione o effettiva conoscenza, è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 114 co.6 c.p.a.;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale Regione Calabria ai sensi della *Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11* nonché sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del *Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nel rispetto della normativa recata dal *D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice sulla Tutela dei Dati personali)* e ss. mm. e ii.

Sottoscritta dal Commissario ad acta

Per l'ottemperanza

IOLE FANTOZZI

(con firma digitale)